

Reg. Sent. 1631/2024

Depositata il 10.02.2025

n. 1221/2024 R.G. Tribunale

n. 1271/2024 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE On. del TRIBUNALE di PESCARA dott.ssa Francesca MANDUZIO - alla pubblica udienza del giorno 12 novembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

R. G., nato a (...) il (...), elettivamente domicilio c/o il difensore

LIBERO ASSENTE

IMPUTATO

In ordine al reato di cui all'art. 187 c. 1 e 1 bis D. L.vo n. 285/1992 (Codice della Strada) per aver guidato, in stato di alterazione fisica e psichica correlata all'uso di sostanze stupefacenti (cocaina), causando un incidente stradale.

In Pescara il 10.12.2023.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di:

- Pubblico Ministero in persona della dott.ssa Danila MALANDRA;
- avv. T. Z. difensore di fiducia dell'imputato

Le parti hanno concluso come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto ex art. 464 c.p.p. emesso il 13.09.2024, il Gip in sede disponeva procedersi nei confronti di R. G. per rispondere del reato rubricato.

Alla odierna udienza le parti concordavano la acquisizione degli atti di pg muniti di allegati, quindi concludevano come da verbale.

All'esito della compita istruttoria, ritiene il giudicante che gli elementi di prova acquisiti non siano idonei alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Ed invero, la verifica processuale non ha consentito di raccogliere elementi di fatto idonei a formulare una pronuncia di colpevolezza nei confronti del prevenuto, non essendo emersa la prova certa in ordine alla sussistenza in capo al giudicabile dello stato di alterazione psicofisica dovuta e riconducibile alla assunzione di sostanze stupefacenti, mentre era alla guida del proprio mezzo, né ulteriori circostanze che possano fornire un riscontro certo all'ipotesi accusatoria.

Il giorno 10 dicembre 2023 intorno alle ore 13,4, personale della Polizia municipale di Montesilvano interveniva sulla Via Vestina, all'intersezione con via Neva, dove era stato segnalato un incidente stradale con lesioni alle persone in cui era rimasto coinvolto l'odierno imputato. Infatti, giunti sul posto, gli agenti constatavano che l'autoveicolo FIAT DUCATO condotta da R. G. mentre percorreva via Neva, giunto all'altezza di Via vestina, non rispettava il segnale di Stop andando ad impattare contro il veicolo PEUGEOT BIPPER condotto da G. A. che proveniva dalla predetta strada con diritto di precedenza; il prevenuto, che si trovava disteso sul sedile del proprio veicolo in attesa dei soccorsi, appariva confuso, rallentato nel linguaggio e nei movimenti, sintomatologia che gli agenti riferivano alla assunzione di alcool o stupefacenti, pertanto, come di prassi, veniva inviata alla direzione sanitaria la richiesta di accertamenti tossicologici; l'uomo nell'occasione rilasciava dichiarazioni in ordine alla dinamica del sinistro; di lì a poco sopraggiungevano gli operatori sanitari del 118 che lo trasportavano al Pronto Soccorso; al paziente che si presentava "vigile e collaborante", venivano riscontrati "Trauma cranico minore. Distorsione rachide cervicale. Policontusioni, Ipoglicemia per scarso introito calorico"; a seguito di esame tossicologico richiesto dagli agenti operanti, il R. risultava positivo alla cocaina.

Tanto risulta in fatto dalla annotazione di pg allegata alla cnr del personale intervenuto in seguito al sinistro, e dai documenti acquisiti (cfr. referto pronto soccorso e analisi cliniche munite di consenso agli accertamenti di pg).

Non risulta che, sia in occasione del colloquio intercorso con gli agenti nell'immediatezza del fatto, sia in ospedale, il R. - prima dello svolgimento degli accertamenti urgenti - sia stato previamente informato della facoltà di farsi assistere da un difensore (artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att.

Orbene, in diritto va premesso che la fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 187 c. strad., vigente all'epoca del fatto, risulta integrata dalla concorrenza di due elementi: l'uno, lo stato di alterazione, capace di compromettere le normali condizioni psicofisiche indispensabili nello svolgimento della guida e concretizzante di per sé una condotta di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale; l'altro, l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, idonee a causare lo stato di alterazione psicofisica. Mentre il primo elemento è obiettivamente rilevabile dagli operanti, potendo per esso valere indici sintomatici, l'altro richiede un accertamento per il quale non è sufficiente la mera osservazione o la descrizione di una determinata sintomatologia, ma è necessario il riscontro di idonee analisi di laboratorio, (vds. Cass. n. 31966 del 20 aprile 2010).

La condotta tipica della contravvenzione ex art. 187, commi primo e secondo, codice della Strada, è quella di colui che guida in stato di alterazione psico-fisica determinato dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e non semplicemente quella di chi guida previa assunzione di tali sostanze. Ne consegue che, ai fini della configurabilità del reato "de quo", è necessario un accertamento tecnico-biologico, comprovante l'effettiva alterazione psico-fisica. Diversamente, tale accertamento scientifico non è richiesto per la responsabilità di cui all'art. 186 ("Guida in stato di ebbrezza alcolica"), il quale richiede che vi sia una semplice prova sintomatica dell'ebbrezza o che il conducente del veicolo abbia superato i tassi alcolemici indicati nel comma 2 dell'articolo stesso (Cass. n. 7270 del 10 novembre 2009).

Ai fini dell'accertamento del reato di cui all'art. 187 c. strad., la sussistenza dello stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti non deve necessariamente essere desunta da una certificazione medica, ben potendo essere sufficienti le risultanze degli esami effettuati sui campioni di liquidi biologici, valutate unitamente alle deposizioni raccolte ed al contesto in cui il fatto si è verificato (principio affermato, nella specie, con riferimento ad un caso in cui all'esito delle analisi chimiche si accompagnava quanto riferito dai verbalizzanti circa il fatto che l'imputato, al momento in cui era stato fermato, aveva gli occhi lucidi ed arrossati - vds. Cass. n. 48004 del 4 novembre 2009).

Perché possa dunque affermarsi la responsabilità dell'agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato d'alterazione causato da tale assunzione.

Ebbene, di tale condizione non emerge alcuna prova dagli atti.

Nel caso concreto, pur in presenza di una prova sufficiente in ordine all'effettiva assunzione di stupefacenti da parte dell'imputato, difetta del tutto la prova relativa al fatto che egli guidasse sotto l'effetto degli stessi atteso che, se da un lato gli agenti intervenuti che ne hanno potuto osservare la condotta subito dopo il sinistro hanno riferito che ne presentava la sintomatologia, di contro, il referto medico evidenzia che il paziente era "lucido e collaborante" nè specifica a quando risale l'assunzione e se essa fosse ancora in grado di alterare o influenzare i comportamenti del R. al momento dell'incidente stradale.

Senza considerare che lo stato confusionale, il rallentamento di linguaggio e di movimenti riscontrato dagli agenti nell'uomo, ben potrebbero ricondursi allo shock derivato dal sinistro e alle lesioni riportate dallo stesso, né la "presunzione" dello stato di alterazione derivata dalla dinamica del sinistro, è idonea a costituire prova della sua penale responsabilità.

Del resto, nel referto di pronto soccorso, in cui si legge che dall'esame obiettivo il paziente era "lucido e collaborante", non è emerso che lo stesso fosse incosciente o presentasse sintomi di alterazione da stupefacenti.

In ogni caso, come preliminarmente evidenziato, non risulta che il prelievo ematico sia stato preceduto dall'avviso di farsi assistere da un difensore.

Va invero osservato che di recente la Suprema Corte ha riaffermato l'ormai consolidato orientamento secondo cui, in caso di richiesta, ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 5, di esami del sangue su soggetto coinvolto in incidente stradale e condotto presso struttura ospedaliera, al fine di accertare il tasso alcolemico e la presenza di stupefacenti nel sangue, l'esecuzione deve essere preceduta dal "previo avviso" della facoltà di farsi assistere da un difensore, come disposto dall'art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p., non solo nell'ipotesi in cui gli esami del sangue vengano esclusivamente svolti su richiesta della polizia giudiziaria, ma anche nel caso in cui l'accertamento venga richiesto esclusivamente dalla polizia giudiziaria sul campione di sangue prelevato per esigenze diagnostiche di altro genere, disposte dal personale medico, non comprensive della verifica specifica (ex multis, Sez. 4, n. 49371 del 25/09/2018 - dep. 29/10/2018, C, Rv. 274039).

Con sentenza 24 settembre 2024, n. 35705 la Corte di Cassazione penale Sez. IV ha ribadito che il mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente sottoposto a prelievo ematico per l'accertamento del tasso alcolemico rientra tra le nullità a regime intermedio.

Ne consegue che, non essendo provato uno degli elementi costitutivi del reato, R. G. debba essere assolto dal reato ascrittogli, ai sensi dell'art. 530 secondo comma c.p.p., perché il fatto non sussiste.

Il carico di lavoro dell'ufficio ha richiesto la previsione di un termine per il deposito superiore a quello ordinario.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p., assolve R. G. dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Motivazione entro 90 gg.

Pescara, 10.11.2024.

Il Giudice